

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

n° 17/2008 del 31 luglio 2008

PROROGA DEI VERSAMENTI DI FERRAGOSTO

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di pubblicazione in G.U.

I versamenti di imposte, tributi e contributi (anche rateali) in scadenza il 18 agosto 2008 (il 16 cade di sabato), potranno essere effettuati entro mercoledì 20 agosto 2008 senza alcuna maggiorazione.

Sono esclusi dalla proroga i versamenti che devono essere effettuati con il modello F23.

DEDUCIBILITÀ IRES DEGLI INTERESSI PASSIVI: NOVITÀ 2008

Finanziaria 2008, legge n. 244 del 24/12/2007

La Legge Finanziaria 2008 ha introdotto numerose e importanti modifiche in tema di IRES: dal 1° gennaio 2008 (più precisamente dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007) l'aliquota IRES scende dal 33% al 27,5% ma contestualmente viene ampliata la base imponibile.

Non potranno più essere dedotti dal reddito gli ammortamenti anticipati ed è previsto un nuovo regime di parziale indeducibilità degli oneri finanziari (alternativo a thin cap e pro rata patrimoniale). I soggetti IRES (escluse banche e società finanziarie) potranno dedurre gli oneri finanziari solo per la parte che non eccede il 30% del ROL.

Il **ROL** (Risultato operativo lordo) di riferimento dovrà essere determinato come segue: = (Valore della produzione – Costi della produzione) + Ammortamenti beni immateriali e materiali + Canoni leasing beni strumentali

Gli oneri finanziari vanno determinati come differenza tra interessi passivi e attivi:

Interessi passivi: interessi bancari, interessi da prestiti obbligazionari o simili, interessi impliciti nei contratti di leasing, interessi e oneri da altri rapporti di natura finanziaria (con la sola esclusione degli interessi impliciti in debiti di natura commerciale)

Interessi attivi: interessi e proventi assimilati; chi opera con la P.A. potrà anche considerare degli interessi attivi virtuali da determinare sui crediti scaduti vantati verso la PA e determinati al tasso pari al tasso Bce + 1%.

L'eccedenza indeducibile potrà essere riportata nei 5 esercizi successivi (10 per il primo triennio di applicazione) o trasferita ad altra società "capiente" in ambito di consolidato fiscale.

In via transitoria nei primi due periodi d'imposta (2008 e 2009) la soglia massima di deducibilità è incrementata rispettivamente di 10.000 Euro e di 5.000 Euro.

IVA ALBERGHI E RISTORANTI: DETRAIBILE DAL 1° SETTEMBRE 2008

Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008

Il maxiemendamento del Governo al decreto legge 112/2008 ha introdotto importanti novità in tema di detrazione dell'IVA e deduzione dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande: la Commissione europea aveva avviato nei confronti una procedura di messa in mora nei confronti dell'Italia per la limitazione alla detrazione dell'IVA su questi servizi, in violazione dell'articolo 168 della direttiva 2006/112.

Dal prossimo 1 settembre 2008 è prevista la piena detraibilità dell'IVA assolta su prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande. Ovviamente la detrazione dell'IVA resta subordinata alla dimostrata inerente dei costi sostenuti ed alla disponibilità della relativa **fattura** (la ricevuta fiscale non consente la detrazione dell'imposta).

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, i costi sostenuti per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande saranno però deducibili dal reddito imponibile IRES/IRPEF nella misura del 75%; per i lavoratori autonomi sarà in ogni caso indeducibile la quota di costo eccedente il 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Nella determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo di applicazione del nuovo limite, l'imposta del periodo precedente dovrà essere ricalcolato.

Vi ricordiamo che la Finanziaria 2008 aveva già concesso la detrazione dell'Iva su prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande durante convegni e congressi.

PER I PROFESSIONISTI PLUSVALENZE TASSATE SOLO PER I BENI ACQUISTATI DOPO IL 4 LUGLIO 2006

RM 310/E del 21 luglio 2008

L'estromissione di beni mobili strumentali da parte dei professionisti genera plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili solo se riferite a beni acquistati dopo il 4 luglio 2006.

Se i beni oggetto di estromissione o cessione non sono integralmente deducibili, le plus o minusvalenze rileveranno nella proporzione esistente fra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

ABOLIZIONE ICI PRIMA CASA E ALTRE NOVITÀ DEL DL 93/2008

Legge 126/2008 del 26 luglio 2008 del 26 luglio 2008

E' stato definitivamente convertito in legge il decreto legge 93/2008 che ha abolito l'Ici sulla prima casa, detassato gli straordinari sul lavoro dipendente (a determinate condizioni) e previsto la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo **Promemoria** che ricordiamo essere un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.
Cordiali saluti.